



# LEGA NAVALE ITALIANA


ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA  
SEZIONE DI MARSALA (TP)



## REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'assemblea dei soci in data .....

Approvato dalla Presidenza nazionale in data .....





## INDICE

Art.	1	FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	Pag.3
Art.	2	I SOCI	Pag.3
Art.	3	CONTATTI CON I SOCI	Pag.3
Art.	4	MANCATA NOTIFICA DI RECAPITO	Pag.4
Art.	5	MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI	Pag.4
Art.	6	MODALITÀ D'AMMISSIONE E TESSERAMENTO NAZ.	Pag.4
Art.	7	ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE	Pag.4
Art.	8	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	Pag.5
Art.	9	IL PRESIDENTE	Pag.5
Art.	10	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	Pag.5
Art.	11	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Pag.6
Art.	12	IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	Pag.6
Art.	13	IL RESPONSABILE DI PONTILE	Pag.6
Art.	14	L'AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE	Pag.6
Art.	15	RIMBORSI E SPESE	Pag.7
Art.	16	VERBALI DELLE ASSEMBLEE E PUBBLICITÀ DEI DOC.	Pag.7
Art.	17	I TERMINI DEI PAGAMENTI	Pag.7
Art.	18	RECUPERO DELLE QUOTE SOCIALI	Pag.8
Art.	19	OSPITALITÀ	Pag.8
Art.	20	SPAZI COMUNI	Pag.9
Art.	21	IMBARCAZIONI SOCIALI	Pag.10
Art.	22	NORME PER L'USO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI	Pag.10
Art.	23	ATTIVITÀ SPORTIVA	Pag.11
Art.	24	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Pag.12
Art.	25	NORME COMPORTAMENTALI	Pag.12
Art.	26	PROCEDURE DISCIPLINARI	Pag.13
Art.	27	CLASSIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI	Pag.15
Art.	28	REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI	Pag.15
Art.	29	DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI	Pag.16
Art.	30	DISCIPLINA DELL'USO DEI PONTILI	Pag.16
Art.	31	SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ NAUTICA	Pag.17
Art.	32	CESSIONE DELL'UNITÀ NAUTICA	Pag.17
Art.	33	PRECAUZIONI ALL'ORMEGGIO	Pag.17
Art.	34	RILEVAMENTO PRESENZA SOCI	Pag.18
Art.	35	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	Pag.18



## **Art. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

Le finalità del presente regolamento interno della Sezione LNI di Marsala mirano a disciplinare una corretta vita associativa, fondata sul comune amore per il mare, sull'impegno all'esercizio delle attività marinare nello spirito statutario della LNI e sull'amicizia come fattore aggregante di tutti i Soci. A tale fine, esso fissa i criteri di frequenza della sede sociale e nautica e la concessione degli ormeggi delle unità nautiche dei Soci e della Sezione. Allo scopo di promuovere e sviluppare la **Nautica da Diporto**, la Sezione della L.N.I. di Marsala ha costituito la "**Sede Nautica**", sita nell'Area Demaniale in concessione nella C.da Dammusello n.800 di Marsala che comprende anche i Gruppi Sportivi per la Vela (Classe HANSA, Vela Latina, Surf).

Esso annulla e sostituisce ogni precedente regolamento, si integra con lo Statuto Nazionale, il Regolamento allo Statuto e le Circolari della Presidenza Nazionale, e diviene esecutivo dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione e della Presidenza Nazionale.

## **Art. 2 – I SOCI**

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- SOCIO ORDINARIO (di età superiore ai 25 anni compiuti, con diritto di voto);
- SOCIO ORDINARIO (di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 25 anni non ancora compiuti, con diritto di voto);
- SOCIO ORDINARIO MINORE (di età inferiore ai 18; non ha diritto di voto);
- SOCI STUDENTI (I giovani delle scuole medie di primo e secondo grado, fino all'età di 18 anni [art. 4, n. 1, lett. e) Reg.to allo Statuto]: non hanno diritto di voto);
- SOCIO SOSTENITORE LOCALE (Persona fisica o giuridica di cui all'art. 5, n.4 del Regolamento allo Statuto: è equiparato al Socio ordinario.

Tutti i Soci appartenenti alle categorie previste dallo statuto della L.N.I. iscritti presso la Sezione di Marsala si impegnano ad osservarne le norme dello Statuto e del Regolamento della L.N.I. e di realizzarne le direttive nonché le finalità.

## **Art. 3 – CONTATTI CON I SOCI**

I Soci sono obbligati a lasciare all'ufficio di segreteria un'utenza telefonica dove possono essere sempre raggiungibili per comunicazioni di carattere amministrativo e/o per far fronte a cause di necessità, nonché l'indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato come recapito primario. A tale scopo rilasceranno una dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, con l'accettazione che le comunicazioni inviate all'indirizzo di posta elettronica siano sostitutive a quelle inviate per posta ordinaria.



#### **Art. 4 – MANCATA NOTIFICA DI RECAPITO**

Nei casi di impossibilità a comunicare con il Socio, attraverso i mezzi indicati nel capitolo precedente, la Sezione salvo giustificati motivi, ritiene assolto i propri obblighi ed è autorizzata ad esercitare i propri diritti compresi quelli di carattere amministrativo, disciplinare e di rimozione forzata delle unità da diporto ormeggiate nella Base Nautica.

#### **Art. 5 – MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli avvisi di interesse generale vengono effettuati mediante affissione agli albi della Sede Sociale, posta elettronica e sul sito internet della Sezione. Le comunicazioni di carattere personale e/o amministrativo vengono effettuate tramite posta elettronica e/o media social quale W.A. I Soci che hanno esigenza di comunicare per qualsiasi motivo con il C.D., possono farlo tramite posta elettronica all'indirizzo: [marsala@leganavale.it](mailto:marsala@leganavale.it) e/o di persona presso la segreteria di Sezione.

#### **Art. 6 – MODALITÀ D'AMMISSIONE E TESSERAMENTO PRE. NAZ.**

Le modalità d'ammissione di nuovi soci alla Sezione sono regolate dall'art. 5 del Regolamento allo Statuto nazionale. In particolare, chi intende associarsi deve presentare domanda (**allegato A**) sottoscritta da due soci ordinari o assimilati con anzianità di almeno tre anni, o, in alternativa, presentare domanda esibendo un certificato del casellario giudiziario o una autocertificazione dell'inesistenza a suo carico di alcuna pendenza o condanna penale. Nella domanda il richiedente, presa conoscenza dello Statuto della LNI e relativo Regolamento, dovrà dichiarare di accettare incondizionatamente le finalità e norme di comportamento in essi contenute. I Soci sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno, mediante versamento della quota sociale, tramite bonifico bancario/postale sul C/C della Sezione intestato a LNI di Marsala, con assegno o in contanti alla segreteria della Sezione che rilascerà relativa quietanza. Il Regolamento allo Statuto nazionale prevede forme di pagamento con mora fino al 30 settembre. I Soci che non rinnovano il tesseramento entro tale data sono dichiarati decaduti dallo status di socio, tranne motivi di forza maggiore comunicati tempestivamente al C.D.. La Tessera di Socio della Lega Navale Italiana è Nazionale ed è fornita nominativamente, per i singoli Soci, alla struttura periferica di appartenenza, dalla Presidenza Nazionale. Essa non può essere rilasciata ad una stessa persona a nome di più di una struttura periferica. La tessera, in caso di smarrimento, viene rinnovata gratuitamente a richiesta del Socio

#### **Art. 7 – ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE**

La Sezione è retta da un Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Sono organi collegiali della Sezione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;



- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Gli articoli da 23 a 26 dello Statuto Nazionale della LNI e gli articoli da 24 a 29 del Regolamento allo Statuto stabiliscono le modalità di elezione e competenze di tali organi e ne indicano la composizione di ciascuno di essi.

### **Art. 8 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI**

L’art. 24 del Regolamento allo Statuto Nazionale stabilisce le modalità e i termini per la convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria. In particolare quella ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione per:

- L’approvazione del bilancio.
- L’esame del programma delle attività da svolgere.
- L’elezione degli organi collegiali.
- Deliberare sugli argomenti per i quali è prevista l’approvazione.

dell’Assemblea dei Soci, a termine della normativa statutaria o regolamentare. L’invito a partecipare all’Assemblea, e il relativo ordine del giorno deve essere inviato preventivamente ai Soci almeno 15 gg. prima della data di convocazione. La partecipazione alle assemblee dei soci è considerata importante momento di vita della Sezione, e, come tale, è bene che non venga disertata. È possibile delegare, in caso di impedimento, la propria partecipazione ad un altro Socio che abbia anch’esso diritto di voto. La delega deve essere espressa, per iscritto, col nominativo del Socio delegato, firmata dal delegante, ogni Socio può ricevere una sola delega. Non sono ammesse deleghe alle assemblee per l’elezione di Organi Collegiali.

### **Art. 9 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante del Sodalizio ed esercita le sue funzioni secondo il dettato dell’art. 26 del Regolamento allo Statuto nazionale della LNI. Il Presidente si avvale della collaborazione dei componenti il C.D. o di soci della sezione per promuovere ed attuare tutte le iniziative inerenti all’attività della sezione. A loro potrà eventualmente delegare particolari compiti e funzioni e dare mandato di rappresentanza.

In caso di assenza e/o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

### **Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Le funzioni del C.D. sono quelle previste dall’art. 27 del R.n.

Sono obbligatorie le seguenti cariche:

- a) Vicepresidente;
- b) Segretario;
- c) Tesoriere.



Il C.D., è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, devono essere fatte almeno tre giorni prima della data di riunione e devono riportare l'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza il C.D. può essere convocato, con le stesse modalità, con un preavviso di 24 ore. Le sedute del C.D. sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. Qualora non sia raggiunto il predetto quorum, la seduta va riconvocata al più presto e non oltre 30 giorni; per la sua validità valgono gli stessi criteri previsti dall'art. 15 n.11 R.n. . Il C.D. coadiuva il Presidente nell'azione direttiva della Sezione, delibera sulle azioni da svolgere per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, sulla formulazione delle linee programmatiche, sulla loro attuazione e sull'amministrazione della Sezione. Approva il piano finanziario dettagliato di intervento per l'anno in corso, predisposto dal Presidente e dal Tesoriere, riferito al bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci. Svolge attività di vigilanza sulla regolarità gestionale. Il C.D., in aggiunta alle competenze previste dall'art. 27 del Rn, provvede ad emanare disposizioni relative alle modalità di fruizione dei servizi offerti dalla sezione. È inoltre di competenza del C.D. l'assegnazione (anche negativa) dei punteggi annuali ai soci in conformità alle previsioni del presente regolamento. Il C.D. stabilisce l'entità e le modalità di versamento delle quote sociali in funzione del bilancio di previsione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione, aventi carattere generale, deve essere data conoscenza a tutti i Soci nei modi previsti dall'art.5 del presente regolamento.

#### **Art. 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'attività del Collegio dei revisori è regolamentata dall'art. 28 del Rn..

#### **Art. 12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'attività del Collegio dei probiviri è regolata dall'art. 29 del Rn.

#### **Art. 13 – IL RESPONSABILE DI PONTILE**

Il responsabile di pontile, nominato dal Presidente, coordina, secondo le disposizioni del Presidente e nel rispetto dei regolamenti e delibere emanati dal C.D., l'utilizzazione delle strutture e attrezzature, Il responsabile di pontile provvede alla:

- Verifica del sistema di ormeggio della base nautica e sua manutenzione;
- verifica le misure delle imbarcazioni, le dotazioni di protezione delle stesse, nonché la sicurezza dell'ormeggio;
- controllo del regolare utilizzo da parte dei soci dei servizi della base nautica;

#### **Art. 14 – L'AMMINISTRAZIONE DELLA SEZIONE**

La Sezione di Marsala, alla stregua di tutte le SS.PP. della LNI, è assimilata alle Associazioni non riconosciute disciplinate dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile. Come



tali, ha una sua gestione patrimoniale comprensiva delle quote sociali stabilite dalla Presidenza Nazionale della LNI e delle quote suppletive della Sezione. Le norme relative alla gestione amministrativa sono riportate nell'art. 33 del R.n.. Al fine di permettere una corretta gestione finanziaria della Sezione, è necessario il pagamento, alle rispettive scadenze, di quanto dovuto dal Socio per tesseramento, registro del naviglio, canone posti barca, eventuali quote aggiuntive, nei termini ed entità stabilite dal C.D.. La morosità assumerà rilievo come mancanza dei doveri del Socio, oltre a quanto disciplinato dal R.n..

#### **Art. 15 – RIMBORSI E SPESE**

Sono previsti rimborsi per spese di viaggio a beneficio dei Consiglieri e dei Soci, incaricati con apposita delibera del C.D., a svolgere determinati compiti per conto della Sezione entro i limiti delle previsioni di spesa stabilite nel Bilancio di previsione annuale approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del C.D..

#### **Art. 16 – VERBALI DELLE ASSEMBLEE E PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI**

I verbali dell'Assemblea dei Soci sono documenti di carattere pubblico, essi costituiscono la forma essenziale delle deliberazioni prese dalla maggioranza e pertanto se la Deliberazione non risulta dal verbale è nulla. Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario contestualmente alla sua chiusura; I verbali dell'Assemblea dei Soci, i Bilanci, e le Deliberazioni del C.D., sono inseriti nella raccolta tenuta dalla segreteria della Sezione; i Soci Ordinari possono prendere visione di detti documenti, possono richiederne copia a proprie spese, previa istanza, in forma scritta, indirizzata al C.D. che dovrà essere soddisfatta entro e non oltre 15gg lavorativi dalla richiesta. Ai fini della maggior trasparenza e pubblicità, i verbali dell'Assemblea dei Soci così come le Deliberazioni del C.D. aventi carattere generale o particolare importanza, saranno esposte all'Albo della Sezione per non meno di 20 gg consecutivi, in copia timbrata. Sono ammessi ricorsi avverso il contenuto dei suddetti documenti, nei modi previsti dal R.n., ovvero esclusivamente per iscritto. Il ricorso viene gestito nei modi prescritti dal R.n..

#### **Art. 17 – I TERMINI DEI PAGAMENTI**

Per i soci, il pagamento della quota sociale e d'ormeggio (qualora assegnato), dovrà avvenire **tassativamente** entro il **30 novembre** e più precisamente:

- ❖ Il socio dovrà presentarsi presso la Segreteria di Sede entro il **31 gennaio** di ogni anno, versare 100 € quale volontà di rinnovo tesseramento ed infine prendere visione delle modalità di pagamento conforme all'**allegato "B"**, il cui importo viene determinato annualmente tramite delibera del C.D..

Al Socio che, in base alle scadenze, dovesse risultare essere moroso, verrà inibita la frequenza alla Sezione e l'eventuale utilizzo di tutti i relativi servizi. Il Socio in parola superata la data ultima possibile di pagamento, dovesse ancora risultare moroso nei confronti della Sede Nautica perderà automaticamente la qualità di socio e i relativi servizi



tra cui il posto barca alla data del **31 Dicembre**. Detto provvedimento sarà valido in tutti i casi, eccetto gravi motivi di salute del Socio stesso o di un componente del suo nucleo familiare, situazione particolari di cui deve in ogni caso essere informato per iscritto il Consiglio Direttivo di Sezione che ratificherà lo “**stato di necessità**”. È dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento entro il 31 gennaio.

I nuovi Soci ammessi alla Sede Nautica della LNI Sezione di Marsala dovranno versare:

1. Quota di affiliazione alla L.N.I. Presidenza Nazionale;
2. Quota Sociale Annuale di Frequenza;
3. Quota Ormeaggio Imbarcazione;
4. Quota Naviglio;
5. Quota Contributo HANSA
6. Quota Famiglia;
7. Quota “Una Tantum” (solo primo anno);
8. Quota godimento servizi (Terreno Parcheggio);

Le quote hanno validità annuale e sono stabiliti dalla Presidenza nazionale e dalla sezione, ognuna per la parte di competenza. La quota ormeggio imbarcazione è determinata annualmente dal C.D. Essa viene calcolata in base alle dimensioni delle imbarcazioni che, ove possibile, saranno desunte dal libretto di navigazione o da altro documento idoneo. Le imbarcazioni in transito dei soci di altre sedi della L.N.I., modalità e costi sono regolati dal regolamento delle basi nautiche periferiche.

### **Art. 18 – RECUPERO DELLE QUOTE SOCIALI**

La Sezione, in ogni caso, si riserva di adire nei confronti dei Soci morosi, dimissionari od espulsi, le vie legali e giudiziarie per il recupero delle quote sociali scadute e non versate, nonché di qualsiasi altra somma dovuta alla Sezione per qualsiasi titolo.

### **Art. 19– OSPITALITÀ**

Il diritto di frequentare la sede sociale, di fruire di servizi e di partecipare alle attività promosse dalla struttura spetta esclusivamente al Socio ed ai componenti, il suo nucleo familiare di qualsivoglia età purché non abbiano costituito un distinto nucleo familiare. L' ammissione di ospiti dei Soci deve essere occasionale, gratuita e contenuta al massimo; essa può essere richiesta, con carattere di eccezionalità, nei limiti e con le modalità stabilite dai seguenti paragrafi. Condizioni essenziali per invitare un ospite sono:

- essere Socio ordinario o assimilato;
- essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso;
- dare comunicazione al C.D. della Sezione per la durata superiore a giorni tre.

Presentare domanda scritta alla segreteria della sezione, indicando il numero delle persone





che si intendono invitare, le generalità delle stesse, i giorni della loro frequenza nella Sezione, che in ogni caso non potranno superare i **10 gg** ed in ragione di un ospite ed eventualmente del suo nucleo familiare. Per gli ospiti ammessi a frequentare la sede, il socio ospitante è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da essi causato. I figli dei Soci, minori di anni 12, sono ammessi nei locali sociali solo se accompagnati da un genitore o da un Socio o persona maggiorenne ammessa a frequentare detti locali e sotto la personale responsabilità degli accompagnatori, i quali, risponderanno nei confronti della Sezione o dei terzi, dei danni che potessero cagionare per effetto delle loro azione od omissioni. **Nulla occorre presentare per ospiti occasionali non soci, componenti equipaggi per le uscite in mare la cui presenza è limitata al transito all'interno della sezione per raggiungere le unità agli ormeggi. Si invitano i Soci a limitare la presenza di ospiti nei giorni festivi e pre-festivi.** In occasione di eventi sportivi e/o manifestazioni culturali direttamente organizzate dalla sezione, la stessa rimane aperta al pubblico. È doveroso atto di cortese solidarietà associativa accogliere, come graditi ospiti, soci di altre sezioni della LNI in visita occasionale o di passaggio la cui frequenza non potrà in ogni caso superare i **10 gg** nell'anno. **Come giorni di presenza dell'ospite** si deve considerare la sommatoria dei giorni di presenza dello stesso anche se ospitato da soci diversi e in ogni caso non deve superare i 10 gg anche discontinui nell'anno.

#### **Art. 20 – SPAZI COMUNI**

Gli spazi comuni sono le aree della Sezione destinate al soggiorno, alla sosta, alle conversazioni, alle attività ricreative dei Soci. In tutti i locali chiusi della sezione è vietato fumare. Il locale “salone” è destinato alla rappresentanza della sezione, è vietato pertanto entrarvi in costume o in abiti non adeguati al luogo e per un utilizzo che non sia ai fini istituzionali. Altresì:

- Aree ristorazione (gazebo) e bar (parte interna) è fatto ugualmente divieto di circolare o sostare in costume;
- La frequentazione delle aree e dei servizi sociali (bar, aree ristorazione ecc..) sono fruibili dai soci e loro ospiti purché in loro presenza;
- È vietata la consumazione dei pasti all'interno della rotonda e in spiaggia;
- I locali doccia devono essere utilizzati per il tempo strettamente necessario, avendo cura di non lasciare abbandonati materiali di qualsivoglia genere;
- **Aerea di Parcheggio:** Si dà la possibilità ai soci di parcheggiare nell'area antistante la struttura della Sezione. Inoltre si potrà parcheggiare nel terreno posto di fronte l'ingresso della Lega navale. **SI invitano tutti i soci a parcheggiare con la massima cura e rispetto per gli altri.**
- In queste aree, della Sezione, è possibile usufruire di attrezzature di proprietà della Sezione. **Il suddetto materiale deve sempre essere trattato con cura.**



## Art. 21 – IMBARCAZIONI SOCIALI

Le imbarcazioni di proprietà od uso della Sezione potranno essere impiegate per le attività sociali. Della loro tenuta e manutenzione è responsabile il Consigliere responsabile di pontile.

## Art. 22– NORME PER L'USO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI

L'applicazione ed osservanza del presente regolamento viene assicurata e controllata nell'ambito della Sezione, dalla dirigenza e dal personale dipendente e le sue infrazioni saranno comunicate alla dirigenza che potrà adottare particolari provvedimenti a carico del socio, non escluso eventuali responsabilità civili o penali rilevabili dagli organismi preposti. Tutte le unità che entrano nella darsena devono essere in piena efficienza per la sicurezza dello stazionamento. In caso di sostituzioni per motivi di emergenza degli ormeggi da parte del personale, saranno addebitate le spese. In ogni caso il socio è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è ormeggiata e non può in alcun caso ritenere responsabili di eventuali danni l'amministrazione o il personale.

I Soci che desiderano uscire in mare con le proprie imbarcazioni devono attenersi:

- alle norme del codice della navigazione;
- alle norme e alle ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto;
- a rispettare la velocità di max **3 nodi** nell'uscita e nel rientro dai pontili;
- evitare manovre potenzialmente pericolose per sé e per gli altri all'interno dello specchio acqueo di pertinenza della Sezione;
- I soci possessori di barca che intendono utilizzare gli spazi di alaggio/varo, devono farne comunicazione almeno **due giorni** prima alla Segreteria della presidenza o mezzo social quale W.A. Qualsiasi operazione deve essere effettuata sotto il controllo e responsabilità del socio interessato, compresa l'adeguatezza alle norme di sicurezza vigenti dei macchinari utilizzati e le abilitazioni necessarie all'uso delle stesse. La suddetta attività è possibile svolgerla nelle ore diurne **dal lunedì al sabato**;
- Durante il Periodo Estivo è consentito l'alaggio e la sosta nelle Aree Sociali solo per comprovate ed urgenti esigenze tecniche e per breve periodo di tempo necessario a fronteggiare l'urgenza determinatasi previa autorizzazione del Direttivo di Sezione". "Nei casi di estrema urgenza l'autorizzazione, anche verbale, potrà essere rilasciata dal Presidente o dal Consigliere con delega agli Ormeggi e Pontile o da un Consigliere presente o immediatamente raggiungibile, previa successiva ratifica del Consiglio Direttivo".
- Il socio utilizzatore del posto barca e delle opere fisse della darsena, dovrà averne la massima cura, chiunque danneggi tali opere, sarà tenuto a risarcire i danni arrecati;
- Il posto barca concesso, non ha carattere permanente e non costituisce diritto acquisito l'occupazione del posto anche per lunghi periodi;
- Ogni socio può essere assegnatario di un solo posto barca; le attuali concessioni di



secondi posti barca andranno in esaurimento nel tempo;

- La posizione delle passerelle per l'accesso alle imbarcazioni e delle cime di cortesia, dovrà essere tale da non creare ostruzioni o impedimenti al normale passaggio degli altri soci;
- Il socio assegnatario di un posto barca, cui è stato inflitto il provvedimento della sospensione dalla frequenza della sede sociale nautica o della sospensione dall'esercizio dei diritti di socio in via disciplinare o precauzionale, può accedere alla sezione nautica esclusivamente per il controllo della propria unità, per accertarne la conservazione e la sicurezza degli ormeggi in relazione alle mutevoli condizioni meteo-marine.
- La concessione di un posto barca non implica, la presa di custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. Essa resta nella piena disponibilità e in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione.
- Il Socio che desidera, per qualsivoglia motivo, cambiare il proprio posto barca, anche perché non si trova a suo agio nel posto occupato, deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo.
- L'uso temporaneo di un posto barca può essere concesso agli Enti, ai Circoli Nautici e anche a non soci quando per particolari **condizioni meteo marine avverse** abbiano la necessità di un ormeggio di emergenza.
- Le unità devono essere dimensionate alle capacità tecniche del posto di ormeggio;
- In assenza di persone a bordo è **tassativamente vietato** il collegamento alle forniture elettriche ed idriche offerte dai pontili. Il Consigliere delegato ai pontili e il personale di servizio in tale caso sono autorizzati ad interrompere le forniture ed informare la Presidenza.
- È vietato lo svuotamento in mare delle acque di sentina, carburante, olio, detergenti, rifiuti o altre sostanze inquinanti di qualsiasi genere, sia in acqua che sui pontili;
- Prima di assentarsi per periodi di lunga durata, dare informazione al consigliere con delega ai pontili e il socio dovrà assicurarsi di quanto segue:
  1. Il posto di ormeggio sia in buono stato di manutenzione;
  2. Le cime siano adeguate, in ottime condizioni e opportunamente fissate;
  3. **In ogni caso il socio è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è ormeggiata e non può in alcun caso ritenere responsabili di eventuali danni l'amministrazione o il suo personale;**

### Art. 23 – ATTIVITÀ SPORTIVA

L'attività sportiva della Sezione viene coordinata da un Delegato nominato dal Presidente nell'ambito dei programmi proposti in seno al C.D., approvati dall'Assemblea dei Soci ed in armonia con il Regolamento nazionale della L.N.I..



### **Art. 24– MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Le manifestazioni sportive, rappresentano i momenti qualificanti e privilegiati dell'attività sociale. Ciò comporta da parte dei Soci l'obbligo di prodigarsi con generosità e spirito di partecipazione per la loro migliore riuscita. Nella fase preparatoria di ciascuna manifestazione o avvenimento sportivo (regate, raduni, corsi), il Delegato Sportivo verifica l'efficienza dell'organizzazione approntata e predispone:

- i dettagli della manifestazione;
- la composizione del Comitato Organizzatore e del Comitato di Giuria;
- i mezzi e dotazioni da impiegare;
- il piano per il relativo finanziamento;
- gli enti partecipanti.

Di quanto predisposto dovrà stilare apposita relazione. Tale relazione viene presentata al C.D. della Sezione con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento, in modo da consentire l'adozione di tutte quelle misure idonee a conseguire il miglior risultato della manifestazione stessa.

### **Art. 25 – NORME COMPORTAMENTALI**

il Socio è tenuto alle seguenti norme comportamentali:

- La condotta del Socio all'interno della sede deve essere irreprensibile sotto tutti i punti di vista, e comunque tale da non creare molestia o novero a nessuno.
- Al Socio è richiesto di non lasciare oggetti personali sparsi nella sede e sul pontile e di non creare disordine o motivi di intralcio con le proprie attrezzature.
- Non è consentito l'ingresso di animali di alcun genere e, nei casi eccezionali, gli animali dovranno essere tenuti al guinzaglio e custoditi secondo regole di comune prudenza.
- È vietato lavare macchine, motorini o altri mezzi di trasporto all'interno dell'area in concessione alla Sezione L.N.I.
- Il socio dovrà sempre riportare a terra i rifiuti prodotti, provvedendo a smaltirli per proprio conto.
- I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente e a rifondere ogni danno arrecato anche involontariamente al patrimonio sociale. La valutazione dei danni provocati al patrimonio sociale sarà determinata dal C.D. o da persone a tale scopo da questo designate.
- Il socio che per qualsiasi ragione provoca un danno a persone e/o a cose di altri associati, sarà tenuto a rispondere direttamente nei confronti del danneggiato, senza alcun coinvolgimento di responsabilità della Sezione derivante dal fatto che l'evento si sia verificato negli spazi della sede sociale.
- La Sezione non assume alcuna responsabilità in caso di furto, smarrimento, danneggiamento di imbarcazioni, natanti, oggetti, indumenti e beni di proprietà dei Soci, nella sede sociale e nelle imbarcazioni o natanti ormeggiati negli spazi



sociali.

- È concesso al Socio di accompagnare qualche ospite e sempre che non si tratti di persona indesiderata o indesiderabile.
- La presenza dei bambini in Sede è gradita; esortando i genitori a controllare sempre i loro figli, la sezione e tutti i soci presenti in Sede declinano ogni responsabilità nel caso dovessero verificarsi incidenti o infortuni di qualsiasi genere ai piccoli ospiti.
- L'accesso alla Sede e allo specchio acqueo è altresì consentito ai prestatori d'opera per il solo periodo di tempo necessario a svolgere il proprio lavoro.
- Non è consentito il rifornimento di carburante alle unità ormeggiate ai pontili. Tale operazione, come direttive dell'organo competente, dovrà avvenire a mare aperto e si dovranno utilizzare serbatoi omologati a contenere carburanti. L'inosservanza delle norme del presente articolo nonché delle norme applicabili al caso di specie sarà passibile di provvedimenti da parte della Sezione stessa e delle autorità competenti preposte alla vigilanza ed al controllo ed i trasgressori saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili per le conseguenze causate.
- In tutti i casi il Socio è responsabile e dovrà rispondere personalmente della condotta dei suoi ospiti e dei prestatori d'opera che per suo conto accedono all'interno della Sede sociale.
- In nessun caso un Socio può occupare con oggetti personali o con materiale non autorizzato gli spazi comuni della sede sociale. Il Consiglio Direttivo provvederà in caso di inadempienza a rimuovere gli oggetti depositati addebitando al Socio i costi dell'intervento e riservandosi i provvedimenti disciplinari del caso.

## **Art. 26 PROCEDURE DISCIPLINARI**

[Articolo 8, del Regolamento Allo Statuto]

### **Competenza ed effetti dell'azione disciplinare:**

1. Le azioni e i comportamenti gravi, per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti:
  - Diffamare la Sezione o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;
  - Creare nell'ambito della Sezione, nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza;
  - Svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei Soci, creando situazioni di disagio o discredito per gli Organi Dirigenti, senza che sussistano seri e comprovati motivi;
  - Ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o intentare azione legale contro la Sezione, anziché affidare la composizione della controversia agli Organi Statutari, di cui all'Articolo 3, comma 2, ultimo capoverso, del Regolamento allo Statuto;
  - Servirsi dell'organizzazione della Sezione per svolgere attività finalizzata ad



interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità della Sezione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale;

- Avere un contegno scorretto in seno alla Sezione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici, enunciati nell'Articolo 3, del Regolamento allo Statuto ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari.
2. Competente a promuovere l'azione disciplinare è il Presidente del Consiglio Direttivo della Sezione. Devono essere portati a conoscenza del Socio interessato Mediante consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno:
    - L'avvio del relativo procedimento amministrativo o disciplinare;
    - Gli atti di contestazione degli addebiti;
    - Il provvedimento conclusivo.
  3. Quando il Presidente del Consiglio Direttivo viene a conoscenza di un'azione o di un comportamento di un Socio, rientrante nelle ipotesi di cui al precedente comma, dispone, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notizia, un'inchiesta preliminare, incaricando un Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'audizione del Socio e/o delle parti ed eventuali testimoni per l'accertamento dei fatti.
  4. Il Socio, oggetto dell'inchiesta, deve essere informato dei fatti che gli sono addebitati e per i quali è sottoposto al procedimento disciplinare. L'inchiesta preliminare si dovrà concludere entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata disposta, salvo accertati legittimi impedimenti comunque non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi.
  5. Non è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Sezione, avverso ai seguenti provvedimenti:
    - Il richiamo scritto, con il quale il Socio è invitato a desistere da un comportamento non consono alle finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita sociale della Struttura Periferica;
    - La sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni, nei casi di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui la gravità del fatto richieda un provvedimento più incisivo.
  6. Il Presidente del Consiglio Direttivo, qualora sulla base dell'inchiesta preliminare, non ritenga il caso risolvibile nel rispetto dei tradizionali principi morali del sodalizio o nell'ambito dei suoi poteri, trasmette tempestivamente gli atti dell'inchiesta preliminare al Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione, per il giudizio di competenza, dandone comunicazione al Socio, ricordandogli i fatti addebitati, come sono risultati dall'inchiesta preliminare.
  7. Il Collegio dei Probiviri, della Sezione, adotta, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli atti, salvo accertati legittimi impedimenti comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni consecutivi, i seguenti provvedimenti:
    - L'archiviazione;
    - La deplorazione;



- La sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, per un periodo non superiore a sei mesi;
  - La radiazione.
8. I provvedimenti del Collegio dei Probiviri della Sezione, nella qualità di organo disciplinare di prima istanza, sono comunicati al Presidente della Sezione, per il successivo corso degli atti procedurali e perché ne sia data integrale comunicazione all'interessato. Ove il Socio, non presenti appello al Collegio dei Probiviri della Presidenza, avverso il provvedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni, la sanzione diventa definitiva.  
[Articolo 29, comma 4, del Regolamento allo Statuto]
9. Il provvedimento della radiazione è immediatamente esecutivo, mentre quello di sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, inflitto in prima istanza, è parimenti esecutivo, a partire dalla data della notifica, ma solo per un periodo pari alla metà della sospensione irrogata.
10. Entro lo stesso termine, il Socio può interporre appello, al Collegio dei Probiviri della Presidenza avverso al provvedimento.
11. Nel caso, il Presidente della Sezione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, può presentare proprie deduzioni in merito, insieme all'eventuale richiesta di provvedimento disciplinare più grave, compreso il provvedimento della radiazione. Copia dell'atto deve essere notificata al Socio, che entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito.
12. Dal provvedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio, per un periodo pari o superiore a 3 (tre) mesi, scaturisce anche la decadenza del Socio, da qualsiasi carica sociale ricoperta e l'esclusione di poterla ricoprire nei 5 (cinque) anni seguenti.
13. Durante lo svolgimento, presso gli organi competenti, dei procedimenti disciplinari, a carico dei Soci, non deve essere data pubblicità alcuna, essendo gli stessi riservati.

Il provvedimento amministrativo della sospensione dalla frequenza della sede e i provvedimenti disciplinari della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio e della radiazione, divenuti esecutivi, sono pubblicati, senza motivazione, nell'Albo degli Avvisi della Sezione.

### **ART. 27-CLASSIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI**

Ai fini della ripartizione delle quote per i servizi nautici le imbarcazioni vengono classificate secondo i parametri stabiliti per le singole categorie in base alla larghezza ed alla lunghezza dell'imbarcazione.

### **Art. 28 – REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI**

È istituito nella sezione un registro o uno schedario (**allegato "D"**) di tutte le imbarcazioni sociali o di proprietà dei soci, nel quale sono indicati per ciascun natante:



1. i dati tecnici;
2. il nome del proprietario;
3. il numero d'iscrizione delle imbarcazioni o autocertificazione per i natanti;
4. il numero di polizza RC obbligatoria.

Tale registro deve essere costantemente aggiornato. L'ormeggio può essere utilizzato esclusivamente per l'imbarcazione dichiarata in proprietà o in possesso da parte del socio all'atto della concessione di ormeggio. Il socio titolare di imbarcazione, è obbligato a comunicare al C.D. qualsiasi variazione inerente la propria imbarcazione.

### **Art. 29– DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI**

1. Gli ormeggi sono identificati compilando apposite schede informative, predisposte a cura della Sezione.
2. Le generalità dell'assegnatario ed il recapito dello stesso, il nome del natante o dell'imbarcazione ancorata all'ormeggio, i dati e le caratteristiche che li riguardano, gli estremi dell'iscrizione nel registro.
3. La raccolta delle schede forma il libro matricola dei natanti e delle imbarcazioni ancorati nella banchina **allegato "D"**.
4. Gli assegnatari sono tenuti ad informare il C.D. delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda, che si riferisce al loro natante o imbarcazione, per l'esatta identità dell'ormeggio.
5. Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, sempre che i natanti e/o le imbarcazioni interessate rientrino nelle rispettive classi di appartenenza degli ormeggi, deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione e annotato nelle corrispondenti schede identificative.
7. Trascorso due anni dalla consegna dell'ormeggio, l'assegnatario qualora non ne abbia fatto uso è tenuto ad informare la Direzione, entro il mese successivo, dei motivi del mancato utilizzo. In mancanza il socio verrà dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio.
8. È vietato, dall'assegnazione dell'ormeggio che l'assegnatario utilizzi il medesimo con una imbarcazione o natante di classe di ormeggio superiore.
9. È ammesso l'utilizzo dell'ormeggio con una imbarcazione o natante con lunghezza corrispondente alla classe di ormeggio immediatamente inferiore a quella assegnata.

### **Art. 30 – DISCIPLINA DELL'USO DEI PONTILI**

1. I singoli utenti sono tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria (pulizia e cura) del posto di ormeggio loro assegnato.
2. Gli utenti devono fare uso dell'impianto dei pontili e delle relative infrastrutture di pertinenza nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti alla licenza di concessione, della Capitaneria di Porto o dell'Autorità Portuale, nonché in osservanza alle norme del presente Regolamento.





3. Gli assegnatari sono, pertanto responsabili per le trasgressioni commesse direttamente da essi ovvero da quanti, con il loro consenso, vengano ammessi a fruire, a qualsiasi titolo, dell'ormeggio e degli accessori di servizio dello stesso impianto.
4. La Sezione non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o dagli assegnatari, i quali potranno essere denunciati alle Autorità preposte alla vigilanza.
5. La Sezione non risponde per eventuali furti dei natanti od imbarcazioni ormeggiate, né per atti di vandalismo a danno degli stessi, né per eventuali furti delle attrezzature e dotazioni di bordo.
6. Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente e accorto, nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del presente Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per gli altri natanti o imbarcazioni.
7. **I pontili** e la banchina in concessione **dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro e/o deposito**, (pedane, cime, ecc.) salvo che per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra, sempre, ove possibile, senza impedire l'uso agli altri.
8. È fatto divieto agli utenti di effettuare innovazioni non autorizzate dalla Sezione inerenti all'assetto ed il funzionamento, dei pontili e delle infrastrutture di servizio. La stessa disciplina si estende ad ogni altra infrastruttura accessoria.
9. Allorché la concessione demaniale dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere i natanti o le imbarcazioni in conformità alle istruzioni loro impartite dalla Sezione nonché a rimborsare alla Sezione medesima le spese che la stessa dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombro dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero.

### **Art. 31 – SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ NAUTICA**

Il Socio titolare di ormeggio che intende sostituire la propria unità da diporto con altra unità conserva la titolarità dell'ormeggio se la nuova unità è di dimensioni tali da non comportare difficoltà di ordine tecnico. È obbligatorio che il Socio sia preventivamente autorizzato dal C.D. di Sezione alla prosecuzione del rapporto di ormeggio per la nuova unità.

### **Art. 32 – CESSIONE DELL'UNITÀ NAUTICA**

Nel caso di cessione dell'unità da diporto il Socio dovrà darne immediata comunicazione scritta al C.D. il quale provvederà alla sua rimozione, entro 30 giorni.

### **Art. 33 – PRECAUZIONI ALL'ORMEGGIO**

Il Socio che ha ottenuto un posto barca ha l'obbligo di fornire la stessa di parabordi



sufficienti a proteggere la propria e l'altrui imbarcazione (di norma 1 ogni due metri per lato) e di dotarla di cime d'approdo adeguati alla bisogna. Nel caso dovesse, per accidente, tagliare la propria o l'altrui cima, provvederà a proprie spese al recupero e al ripristino delle stesse.

#### **Art. 34 – RILEVAMENTO PRESENZA SOCI**

Al fine di verificare la presenza e partecipazione dei soci agli eventi sociali/sportivi/informativi e formativi realizzati dalla Sezione, per ogni manifestazione sarà predisposto un modulo di "presenza firma" dal Consigliere incaricato o persona incaricata alla gestione dell'evento secondo l'**allegato "E"**.

#### **Art. 35 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per tutto ciò che non è trattato nel presente regolamento si rimanda alla normativa della Presidenza nazionale della Lega Navale Italiana tra cui il " **regolamento nazionale delle basi nautiche delle strutture periferiche della L.N.I.**". Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea sociale e successiva ratifica della Presidenza Nazionale. Le eventuali modifiche al presente regolamento, su proposta del C.D., vanno sottoposte all'approvazione nell'Assemblea dei soci. La maggioranza prevista è quella della dell'assemblea ordinaria dei soci.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente Paolo Vittorio Sata

Il Vice Presidente Vito Paolo Rallo

Il segretario Maurizio Gentile

Il tesoriere Alfonso Marullo

Il consigliere responsabile pontile Mario Ragona

Il consigliere delegato allo sport e manifestazioni sociali Leo Bellissimo

Il consigliere Ufficio Tecnico Giuseppe Vinci

Il consigliere alla Formazione Leonardo Foderà



**ALLEGATO A**



## DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA

Alla  
(1) .....

Il sottoscritto (2) ..... nato a ..... il  
..... domiciliato in

.....  
presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, fa domanda di essere  
iscritto come socio (3) ..... presso codesta (1) .....  
della Lega Navale Italiana.

Il sottoscritto, con la consapevolezza di essere egli stesso il protagonista della propaganda per il mare, si  
impegna a perseguire le finalità che l'Associazione si prefigge, di accettarne le norme statutarie e regolamentari  
e di adoperarsi, con animo altruistico e con l'apporto della propria preparazione culturale marittima e dei propri  
mezzi, per lo sviluppo della coscienza marinara della Nazione.

Autorizzo la trattazione dei dati personali nel rispetto della legge 196/2003 e successive modifiche ed  
integrazioni. Dichiaro di non essere Socio di altra struttura periferica.

(4) ..... li .....  
(5) .....

Soci presentatori (art. 5, n. 2 Reg.)

Tess. n. .... anno .....

Tess. n. .... anno .....

Dichiarazione sostitutiva (6)

Dichiara l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in atto nei propri confronti, consapevole delle  
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 e successive modifiche ed  
integrazioni.

(5) .....

Determinazioni adottate dall'Organo Direttivo (art. 5 n. 3 Reg.)

.....

N° tessera rilasciata.....

IL TITOLARE

.....

.....  
(1) Sezione o Delegazione; (2) Generalità complete; (3) Categoria di Socio; (4) Località e data della domanda; (5) Firma  
del richiedente; (6) In alternativa alla presentazione dei Soci (art. 5. n. 2 Reg.)



ALLEGATO "B"



# LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA  
SEZIONE DI MARSALA



**OGGETTO:** Misure barca, presa visione importo e scelta della modalità di pagamento quota sociale **Esercizio xxxx**

Il/La sottoscritto XXXXXXXXXX Nato il XXXXXXXXXX  
Cell. \_\_\_\_\_ Socio/a della Lega Navale Italiana Sezione di Marsala,

N° TESSERA xxxxxx DICHIARA QUANTO SEGUE :

- La propria barca presenta le seguenti misure di **lungh. mt: \_\_\_ largh. mt \_\_\_**.
- L'importo quota sociale annuale a carico ammonta a euro: \_\_\_\_\_.
- Da versare entro il **31 gennaio euro 100 quale rinnovo tesseramento anno xxxx**, la stessa verrà detratta dal complessivo annuale.
- Di versare la rimanenza della quota sociale per l'anno xxxx **in nr.10 rate mensili**.
- Di versare la rimanenza della quota sociale in **tre soluzioni n°1 entro marzo, n° 2 entro giugno e n°3 entro novembre xxxx**.
- Di avere assicurata la propria imbarcazione (**RCA**).
- Di sollevare questa sezione da qualsiasi danno e/o furto dell'imbarcazione in possesso.

***Inoltre si avvisa che***

- 1. Non verranno accettate altre forme di pagamento da quelle suddette.**
- 2. Non verranno tollerati ritardi nei pagamenti se non concordati con La presidenza e Consiglio Direttivo.**
- 3. Varare e alare L'imbarcazione solo se in regola con i pagamenti.**

Marsala Li \_\_\_\_\_

**In fede**

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO “C”

**All’Ill.mo Presidente della Lega  
Navale Sezione di Marsala**

Marsala Li .....

Oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE/CAMBIO POSTO BARCA.

Il Sottoscritto ....., in qualità di Socio di

Codesta Associazione dal ....., in possesso del natante/imbarcazione

Tipo ...../mt.....

### **CHIEDE**

L’assegnazione/cambio del posto barca.

Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti.

Firma

---





## ALLEGATO "D"

### DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA L.N.I.

Alla (1).....  
.....  
.....

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Socio della Lega Navale Italiana  
Tessera n \_\_\_\_\_ fa domanda di iscriverne nel REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA  
L.N.I. l'unità da diporto, di sua proprietà, battente la bandiera di uno dei paesi dell'Unione Europea,  
denominata \_\_\_\_\_  
e di inalberare sulla stessa il Guidone sociale della L.N.I., impegnandosi di osservare le norme che  
ne regolano l'uso.

Il richiedente dichiara che l'unità risponde ai seguenti dati:

-VELA (con o senza motore ausiliario)	MOTORE-
-MONOSCAFO	MULTISCAFO-
-IMBARCAZIONE PER GARE DI MOTONAUTICA	BARCA A REMI-
-Tipo _____	Scafo in _____
-Cantiere ed anno di costruzione _____	
-Lunghezza (fuori tutto) mt. _____	Stazza lorda _____
-Motore _____	Potenza HP o KW _____
-Tipo di velatura _____	N. velico _____
-Iscritta al (2) di _____	di _____
Matricola n _____	(sigla e numero)

Il sottoscritto si impegna a mettere saltuariamente a disposizione la suddetta unità da diporto per il  
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione (Art. 2 Regolamento).

Il sottoscritto dichiara che la suddetta unità:

- è assicurata per la RC verso terzi ai sensi dell'art. 47 della legge sulla navigazione da diporto e contro l'incendio, il furto ed i danni derivanti da forza maggiore (ai sensi della Circolare n. 229 del 21/11/2005);
- è dotata dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

IL SOCIO

\_\_\_\_\_

(1) Sezione o Delegazione; (2) Ufficio Marittimo o della Motorizzazione Civile.